

Deliberazione n. 80/2012/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

**Sezione regionale del controllo
per l'Emilia-Romagna**

composta dai Magistrati

Dr. Mario Donno	Presidente
Dr. Massimo Romano	Consigliere
Dr. Ugo Marchetti	Consigliere
Dr.ssa Benedetta Cossu	Primo Referendario
Dr. Riccardo Patumi	Referendario

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2011);

Visto l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.149;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2010 sono stati trasmessi ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna e all'Organo di revisione economico-finanziaria con lettera presidenziale di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 2734 del 22 luglio 2011;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente con nota del 23/04/2012;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 16 in data 31 maggio 2012 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 7 giugno 2012;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2012 il magistrato relatore Riccardo Patumi;

Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei Conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma 6, Cost e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le Sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile (art. 1, comma 168, l. 266/2005), quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato di recente inserito l'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle

pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *“comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario”* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione delle Autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, d.lgs. cit. conferma le attribuzioni intestate alle Sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, co. 168, l.n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle Sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Delibera

Dalla relazione dell'organo di revisione del Comune di LAGOSANTO (FE) sul rendiconto 2010 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di specifica *“pronuncia”* ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle sole criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario, che non risultano essere state chiarite dall'ente nel corso dell'attività istruttoria, e che, pur non generando, allo stato, ricadute pericolose sul rendiconto 2010, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Risultato negativo della gestione di competenza e saldo negativo della parte corrente.

Il verificarsi di un risultato negativo della gestione di competenza e di un saldo negativo della parte corrente, pur in presenza di un avanzo di amministrazione, può rappresentare un concreto rischio in ordine alla costruzione di situazioni di bilancio in equilibrio nei futuri esercizi.

Anticipazione di tesoreria negli esercizi 2010 e 2011, entro i limiti fissati dall'articolo 222 TUEL.

Il ricorso nell'esercizio 2010 ad anticipazioni di tesoreria utilizzate dall'ente per giorni 174, pur nei limiti fissati dall'articolo 222 TUEL, deve rappresentare uno strumento eccezionale per fronteggiare squilibri finanziari momentanei.

Inoltre, avendo fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nell'esercizio 2011, occorre valutare attentamente l'incidenza degli interessi passivi a carico del bilancio dell'Ente.

Utilizzo di entrate straordinarie a copertura di spese di parte corrente.

L'utilizzo di entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada, plusvalenze patrimoniali, risorse da recupero di evasione tributaria) in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore all'8%, a copertura di spese di parte corrente, pur se consentito dalla legge, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e, se reiterato, rappresenta un sintomo di scarsa tenuta degli equilibri di bilancio.

Bassa capacità di realizzazione delle entrate straordinarie.

Dall'esame del questionario è emersa una capacità di realizzazione delle entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada e/o contributo per permesso da costruire e/o risorse da recupero evasione tributaria) inferiore alla percentuale prudenziale del 70%. In proposito la Sezione, sulla base del presupposto che le entrate non ripetitive, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano in egual misura negli esercizi successivi, invita l'Ente a ponderare con particolare attenzione la tipologia di spese da finanziare con tali entrate onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio ed a valutare l'incidenza sui residui attivi destinati a formarsi negli anni in conseguenza dello scostamento tra accertamenti e riscossioni.

Entrate correnti aventi carattere non ripetitivo superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

Partecipazioni dirette ad enti o organismi che hanno sostenuto

perdite.

La presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società che, almeno in uno degli ultimi tre esercizi abbiano sostenuto una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri. Si suggerisce di procedere alla stima del relativo cespite nel conto patrimoniale al minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto della partecipata.

Partecipazioni dirette ad organismi con perdite da richiedere interventi di reintegro del capitale sociale.

La presenza di organismi direttamente partecipati in perdita, nell'ultimo bilancio approvato, per un importo tale da richiedere gli interventi di reintegro del capitale sociale previsti dalla normativa civilistica e/o la presenza di interventi sul patrimonio netto o sul fondo di dotazione per perdite, effettuati nel 2010, deve indurre l'Ente locale ad operare con tempestività un attento monitoraggio delle relative cause, al fine di non compromettere in futuro la solidità finanziaria dell'Ente.

Dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in formato elettronico - al Consiglio comunale di LAGOSANTO (FE), al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2012.

IL PRESIDENTE

f.to (Mario Donno)

IL RELATORE

f.to (*Riccardo Patumi*)

Depositata in segreteria il 7 giugno 2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to (*Rossella Broccoli*)